



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

(Provincia di Siena)

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



**REGOLAMENTO
DELLA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
E DELLE DETERMINAZIONI
SUL SITO INTERNET DELL'ENTE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/04/2010

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003, le modalità di diffusione delle deliberazioni e delle determinazioni adottate rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio Comunale e dai Responsabili della gestione mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Art. 2 - PRINCIPI

1. L'art. 22 della legge 241/1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. La parte II, Tit II dello statuto comunale disciplina la partecipazione e l'art. 86 in particolare il diritto d'informazione.
3. Alla luce dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, il Comune di Castelnuovo Berardenga intende garantire una maggiore conoscibilità delle decisioni e dei provvedimenti assunti mediante deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e determinazioni dei Responsabili della gestione.
4. La maggiore conoscibilità deve essere perseguita nel rispetto dei diritti dei terzi, della legislazione vigente e, segnatamente, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 - SITO INTERNET

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale e le determinazioni adottate dai Responsabili della gestione vengono pubblicate, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, sul sito internet istituzionale del Comune di Castelnuovo Berardenga.
2. Vengono pubblicate tempestivamente in forma integrale, per il periodo di un anno con omissione degli allegati non inseribili in file, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale e tutte le determinazioni.
3. La pubblicazione sul sito internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi.
4. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale; l'unico testo definitivo è da intendersi quello cartaceo conservato dall'ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.
5. Il testo viene pubblicato con modalità tecniche idonee ad impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca sulla base dei termini presenti nei documenti. È permessa una indicizzazione ad esclusivo uso interno al sito istituzionale, per il funzionamento di una funzionalità di ricerca interna al sito stesso e fruibile dai navigatori esclusivamente dal sito istituzionale.

Art. 4 - ESCLUSIONE PER DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

1. Nel rispetto dell'art 22, comma 11, del D.Lgs. 196/2003, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari.
2. Ai sensi del presente regolamento e del Decreto Legislativo citato si intendono per dati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti

di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3. Pertanto, prima della pubblicazione sul sito internet delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e delle determinazioni dei Responsabili della gestione, devono essere rimossi od oscurati dal testo delle medesime i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a persone determinate o determinabili di informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria.

4. Non vengono pubblicate sul sito internet le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 22 comma 1 della legge 241/1990.

Art. 5 - PUBBLICITA'

1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data idonea pubblicità.

Art. 6 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Castelnuovo Berardenga ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.